



PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

Approvato dal Presidente della Provincia con decreto n.195 del 16 novembre 2018
Contrattazione del 13 novembre 2018

Articolo 1

Premesse

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo interno per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice degli Appalti) e s.m.i., nel seguito anche solo Codice.
2. Esso si applica esclusivamente per le funzioni tecniche svolte dal personale interno della Provincia di Savona per le attività di cui all'art. 113 del Codice e precisamente: *“attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”*.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne.
4. Richiamate le linee guida fin qui emanate dall'ANAC di attuazione del Codice e in particolare le linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del RUP” approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e s.m.i.

Articolo 2

Costituzione e accantonamento del fondo e quantificazione

1. La Provincia destina ad un “Fondo incentivante per le funzioni tecniche”, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
2. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, ed è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche.

In particolare per:
 - importo a base di gara da euro 40.000 fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
 - importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.
3. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà determinata nella misura massima del 2%.
4. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificassero dei ribassi.

5. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.
6. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
7. L'80% (ottanta per cento) del fondo è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento; il 20% (venti per cento) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice.

Articolo 3 **Presupposti e casi espressi di esclusione dell'incentivo**

1. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice è la previsione dei lavori, servizi e forniture nei documenti di programmazione dell'amministrazione e lo svolgimento di una procedura comparativa per la loro acquisizione.
2. L'incentivo non si applica per appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo posto a base di gara è inferiore a 40.000 euro e per appalti di basso livello di complessità.
3. Non spetta alcun compenso per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza.
4. L'incentivo non può essere riconosciuto per le funzioni tecniche inerenti alle attività di manutenzione, né ordinaria, né straordinaria.
5. Le attività relative alle procedure non competitive, come gli affidamenti diretti per le somme urgenze, sono sottratti all'incentivazione.
6. L'incentivo non si applica, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, ultimo periodo, del Codice, per i servizi e le forniture in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione; negli appalti di servizi e forniture in cui non è obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione, l'incentivo è applicabile solo a seguito di specifica motivazione rilasciata dal Dirigente del servizio preposto che attesti la complessità della procedura.
7. In ogni caso, l'incentivo non si applica per l'acquisto di beni di consumo.

Articolo 4 **Destinatari del beneficio**

1. L'importo corrispondente alla quota spettante degli interventi verrà ripartito, a norma dell'articolo 113 del Codice, tra il personale di ciascuno dei Settori che abbia svolto le attività di cui all'articolo 1 facente parte del Gruppo di Lavoro *ad hoc* costituito.
2. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. Il RUP è nominato con atto formale del Dirigente, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è

nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

3. L'assegnazione delle attività per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del "Dirigente del Settore preposto all'opera/servizio/fornitura" oggetto di affidamento previo accordo con i Dirigenti degli altri Settori coinvolti nella procedura e tenuto conto delle professionalità presenti all'interno dell'ente e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. Il Dirigente del Settore preposto può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
5. L'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro e di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - i termini delle prestazioni di cui al successivo articolo 6.
6. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.
7. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro è adottato di concerto con il Dirigente coinvolto.
8. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
9. E' favorita la partecipazione ai Gruppi di lavoro, secondo principi di rotazione degli incarichi, fra tutto il personale dell'Ente, indipendentemente dall'assegnazione organica al singolo Settore, previa verifica della necessaria professionalità, esperienza e attitudine.
10. Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento** ai sensi dell'art. 32 del codice ;
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;

- il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - il **personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
11. La concreta attività svolta è accertata dal Dirigente anche mediante verifica della sottoscrizione da parte del personale incaricato degli atti afferenti l'attività oggetto di incarico.
 12. Il dipendente, contestualmente al ricevimento dell'incarico potrà chiedere, motivando la richiesta, di essere escluso dal Gruppo di Lavoro di un determinato intervento. In tal caso il Dirigente preso atto della richiesta, ne valuterà il contenuto e ne terrà conto, per quanto possibile, in relazione alle esigenze dell'ufficio e agli interessi dell'Amministrazione e se accolta potrà modificare o sciogliere il Gruppo di Lavoro ed affidare l'incarico ad altro Gruppo, secondo le modalità già viste e con l'utilizzo del materiale già predisposto.
 13. Le attività svolte dal personale di qualifica dirigenziale non potranno ricevere la corresponsione dell'incentivo e le relative quote contribuiranno al raggiungimento del risultato di amministrazione.
 14. Qualora, per la particolare natura dell'intervento, non fossero necessarie tutte le figure sopraindicate o in caso di incarichi esterni, in caso di accertata carenza di professionalità, i relativi coefficienti di utilizzazione non saranno redistribuiti e le relative quote contribuiranno al raggiungimento del risultato di amministrazione.

Articolo 5 **Ripartizione dell'incentivo**

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente del Servizio preposto, di concerto con il Dirigente coinvolto nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite negli allegati A e B, tenuto conto:
 - a) delle specifiche attività assegnate ai dipendenti;
 - b) della professionalità richiesta in ragione della complessità e della natura della procedura;
 - c) delle responsabilità richieste in merito alla singola attività ed in relazione al procedimento;
 - d) del carico di lavoro richiesto.
2. L'incentivo è attribuito relativamente alle attività previste per la realizzazione di lavori pubblici secondo la ripartizione riportata in tabella **ALLEGATO A**.
3. L'incentivo è attribuito relativamente alle attività per servizi e forniture secondo la ripartizione riportata in tabella **ALLEGATO B**.

Articolo 6 **Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme linee guida vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 7

Riduzione delle risorse finanziarie - penali

1. Il Dirigente del Settore preposto competente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste si applicano le seguenti penali:
 - incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste si applicano le seguenti penali:
 - incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste si applicano le seguenti penali:
 - incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

Articolo 8

Modalità di liquidazione

1. Alla liquidazione del fondo maturato si provvede con atto del Dirigente del Settore preposto, per quanto riguarda tutto il personale del Gruppo di Lavoro previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. In caso di procedura tra più settori, l'accertamento positivo è svolto dal Dirigente del Settore coinvolto in ragione dell'attività svolta dai dipendenti incaricati.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;

- la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
 5. In sede di contrattazione decentrata possono essere previste forme di compensazione tra incentivi percepiti.

Articolo 9

Polizze Assicurative

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'articolo 24 del Codice che, al comma 4, espressamente prevede che *“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”*.

Articolo 10

Ripartizione della quota del 20% per progetti di innovazione

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo incentivante è destinato ove previsto con i criteri di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice, con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche degli uffici e alla formazione.

Articolo 11

Articolo 113, comma 5, del Codice (incentivi SUA-SV)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del Codice, per i compiti svolti dal personale della SUA-SV della Provincia di Savona nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuto, su richiesta e previa convenzione, un quarto dell'incentivo di cui al comma 2 dell'articolo 113 e comunque a valere sui fondi dell'Ente convenzionato.
2. A tale scopo la corresponsione dell'incentivo al personale della SUA-SV è ripartito dal Dirigente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti e tenuto conto della complessità e della natura della procedura, del carico di lavoro nonché delle responsabilità assunte in merito al singolo procedimento.
3. L'ammontare dell'incentivo è ripartito comunque nella misura dell'80% dei fondi introitati dagli enti convenzionati mentre il 20 % è destinabile con i criteri di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice, con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche degli uffici e alla formazione.
4. Il compenso incentivante in oggetto verrà corrisposto agli aventi diritto con cadenza semestrale, attingendo al fondo maturato nei sei mesi precedenti e comunque dopo l'effettivo introito del finanziamento da parte degli enti convenzionati.

Articolo 12

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono applicabili le norme contenute nel Codice nonché le altre norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATO A - LAVORI

	%	ruolo	minimo	massimo
RUP	45	-Responsabile unico del procedimento -Collaboratore Tecnico -Collaboratore Amministrativo	40 0 0	100 30 40
PROGRAMMAZIONE	5	-Responsabile -Espropri -Programmazione fattibilità -Collaboratori	20 0 0 0	100 10 3 40
VERIFICA PREVENTIVO PROGETTO	5	-Responsabile verifica / validazione -Collaboratori	40 0	100 30
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	10	- Collaboratori gara - Collaboratori verifica e contratti	40 30	70 40
DIREZIONE LAVORI OVVERO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	30	- Direttore lavori/Direttore esecuzione -Direttore operativo/cantiere -collaboratori	25 0 0	100 50 30
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OVVERO VERIFICA DI CONFORMITA' – COLLAUDO STATICO	5	- Collaudatore tecnico/amministrativo -Collaudatore statico -Collaboratori	40 0 0	100 50 40
	100			

ALLEGATO B – SERVIZI E FORNITURE

	%	ruolo	minimo	massimo
RUP	45	-Responsabile unico del procedimento -Collaboratori	30 0	100 30
PIANIFICAZIONE	5	-Responsabile analisi fabbisogni -collaboratori	30 0	100 30
AFFIDAMENTO	25	-Responsabile affidamento -collaboratori	30 0	100 30
ESECUZIONE	25	-Direttore esecuzione -coordinatore sicurezza -verifica conformità -collaboratori	30 0 0 0	100 40 30 30